



COMUNE DI VERZUOLO

Provincia di Cuneo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

N° 1 DEL 05 gennaio 2021

**CIG: ZC1301AFF5
ZC1301AFF5**

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE MEDICO COMPETENTE E COMPITI CONNESSI DI CUI AL D.L. 81/2008. INCARICO ALLA PANAMEDICA Medicina Lavori Sicurezza del dott. Massimo FAVILLA di CHIERI- TRIENNIO 2021/2022/2023- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come disposto dal Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento di Contabilità vigenti e la trasmette all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. Lgs. 267/2000.

Data 07/01/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000 e in ottemperanza all'art. 147 bis dello stesso D.Lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.

Importo	Cap.	Art.	Anno Imp.	Numero Imp.	Sub Imp.	Anno Acc.	Numero Acc.	Sub Acc.
1.402,00	1061	81	2021	326	0			
1.402,00	1061	81	2022	78	0			

Data 11 gennaio 2021

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso:

- che l'art. 18 comma 1 lettera del D.Lgs. 09.04.2008 n°81 recita: *“Il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'art. 3 ed i dirigenti che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite devono a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo”*;
- che l'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce gli adempimenti obbligatori ai fini della sorveglianza sanitaria;
- che è necessario procedere, per il triennio 2021/2022/2023 all'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti, comprensivo dell'incarico di “medico competente”, quale specifico obbligo del datore di lavoro, preso atto che in data **31.12.2020** si conclude il precedente contratto di affidamento del servizio affidato in ultimo con determina n°122 del 15.05.2018 per un ammontare complessivo triennale di € 4.500,00 alla di BIOS SRL di Mondovì;
- che a tale fine è pervenuto il preventivo della BIOS S.r.l. – Via G.B. Beccaria – Mondovì, del 23.11.2020 che comprende i medesimi servizi in continuità agli incarichi precedenti, meglio dettagliata agli atti, proponendo una spesa forfettaria annua di € 1.500,00 per il triennio a seguire per un ammontare complessivo medesimo di € 4.500,00;
- che per oltre dieci anni si è reiterato l'incarico medesima ditta BIOS S.r.l. –Via G.B. Beccaria – Mondovì;
- che oltre agli incarichi precedenti, alla stessa ditta è stato affidato con Determina n°386 del 24.11.2020 l'attività di test anti covid-19 per gli anni 2020 e 2021 per il personale e per la Giunta Comunale per complessivi € 7.500,00;
- che inoltre, a tale fine è stata contattata la PANAMEDICA Medicina Lavoro Sicurezza del dott. Massimo FAVILLA con studio medico in via Conte Rossi di Montelera, 51 c/o centro commerciale il Gialdo Storico di Chieri (TO), che ha presentato in data 21.12.2020 prot.16480 un'offerta economica, meglio dettagliata agli atti, che comprende i medesimi servizi che forniva la precedente BIOS SRL di Mondovì: proponendo una spesa forfettaria annua di € 1.400,00 per il triennio a seguire (2021/22/23) per un ammontare complessivo di € 4.200,00;
- che l'offerta economica suddetta pervenuta il 21.12.2020 prot. 16480, risulta la più conveniente per l'Ente in quanto l'importo è inferiore rispetto a quello del triennio scorso, dando continuità agli indirizzi normativi summenzionati;
- che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore a € 40.000,00 e pertanto è possibile procedere all'affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ;

Ritenuto pertanto, anche per le motivazioni connesse alla normativa sul rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, di affidare il servizio sopra specificato alla

PANAMEDICA Medicina Lavoro Sicurezza del dott. Massimo FAVILLA con studio medico in via Conte Rossi di Montelera, 51 c/o centro commerciale il Gialdo Storico di Chieri (TO) partita IVA 02332110812 / CF.FVLMSM74P02D423U, in quanto trattasi di operatore economico che per titoli, competenza ed esperienza presenta il dovuto livello di specializzazione all'uopo necessaria.

Atteso che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000:

il fine che si intende perseguire è quello di garantire la continuità della sorveglianza sanitaria del personale dipendente del Comune di Verzuolo, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

l'oggetto del servizio è la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008 che prevede la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria per il triennio 2021/2022/2023;

la modalità di scelta del contraente e quella dell'affidamento diretto ai sensi dell' art. 36 comma2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

RICHIAMATO il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. **ZC1301AFF5** assegnato alla procedura in oggetto.

VISTO il Vigente Regolamento di Contabilità.

VISTO il Regolamento Comunale sui controlli interni.

VISTO il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

VISTO il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 (T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e le successive deliberazioni di variazione.

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 10.04.2020 ad oggetto: "Approvazione Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020/2021/2022 unitamente al piano della performance 2020/2021/2022" e successive deliberazioni di variazioni.

RICHIAMATO l'art. 106, c. 3-bis del D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni della Legge n. 877 del 17.07.2020, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione.

DATO atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi in dodicesimi, risulta essere necessaria e che la mancata assunzione degli impegni di spesa conseguenti comporta grave danno alla prosecuzione dell'attività amministrativa dell'Ente.

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 3 in data 29.04.2019 di nomina a Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.

D E T E R M I N A

- 1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 2) Di affidare alla **PANAMEDICA Medicina Lavoro Sicurezza del dott. Massimo FAVILLA** con studio medico in via Conte Rossi di Montelera, 51 c/o centro commerciale il Gialdo Storico di

Chieri (TO) partita IVA 02332110812/CF.FVLMSM74P02D423U– il servizio di sorveglianza sanitaria dei dipendenti comunali, comprensivo dell’incarico di “Medico competente” ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. per la durata di anni tre con decorrenza **01.01.2021 - 31.12.2023** per una spesa complessiva di **€ 4.206,00** (€ 1.400,00/anno + € 2,00 marca da bollo/ anno .

- 3)** Di impegnare a favore della alla PANAMEDICA Medicina Lavoro Sicurezza del dott. Massimo FAVILLA con studio medico in via Conte Rossi di Montelera, 51 c/o centro commerciale il Gialdo Storico di Chieri (TO) partita IVA 02332110812 CF.FVLMSM74P02D423U nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2. del D.lgs. 23.06.2011 n. 118 e successive modificazioni, come segue:
€ 1.402,00 con imputazione al Cap. 1061/81 del Bilancio di previsione 2021/2022/2023 – Esercizio 2021 con oggetto: “SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA MEDICO DEL LAVORO - Codice di Bilancio 01.02.1.103.01-3 con esigibilità entro il 31.12.2021.
€ 1.402,00 con imputazione al Cap. 1061/81 del Bilancio di previsione 2021/2022/2023 – Esercizio 2022 con oggetto: “SEGRETERIA GENERALE - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA MEDICO DEL LAVORO - Codice di Bilancio 01.02.1.103.01-3 con esigibilità entro il 31.12.2022.
- 4)** Di dare atto che la spesa di €. 1.402,00 relativa all’anno 2023 verrà impegnata ed imputata ad esecutività del Bilancio di Previsione 2021/2022/2023
- 5)** Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”.
- 6)** Di precisare, in riferimento al punto 9.11.3 del principio contabile applicato alla programmazione (allegato 4/1) che trattasi di spesa RICORRENTE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.